

DELIBERAZIONE 9 GIUGNO 2020

205/2020/R/EEL

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2018 PER L'IMPRESA SET DISTRIBUZIONE S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1114^a riunione del 9 giugno 2020

VISTI:

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n.73, come convertito con modificazioni della legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n.93;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, 292/06;
- la deliberazione dell'Autorità 2 dicembre 2015, 583/2015/R/COM e il relativo Allegato A, recante criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 (di seguito: TIWACC), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/EEL (di seguito: deliberazione 654/2015/R/EEL) ed i relativi Allegato A (di seguito: TIT 2016-2019) e allegato B (di seguito: TIME 2016-2019), come successivamente modificati e integrati;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2017, 199/2017/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 8 marzo 2018, 131/2018/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2018, 150/2018/R/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2018, 174/2018/R/EEL;

- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 175/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 175/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 176/2018/R/EEL (di seguito: deliberazione 176/2018/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 237/2018/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2019, 76/2019/R/EEL (di seguito: deliberazione 76/2019/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL ed i relativi Allegato A (TIT 2020-2023) e Allegato B (TIME 2020-2023), come successivamente modificati e integrati;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità del 29 giugno 2016, 17/2016 (di seguito: determinazione 17/2016);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling dell’Autorità del 25 luglio 2016, 18/2016 (di seguito: determinazione 18/2016);
- la relazione di Analisi di Impatto della Regolazione relativa alla deliberazione 31 dicembre 2010, ARG/elt 199/11;
- la relazione tecnica relativa alla deliberazione dell’Autorità 654/2015/R/EEL.
- comunicazione dell’Autorità del 29 giugno 2018, prot. 20020/2018;
- comunicazione di Set Distribuzione S.p.A. del 10 luglio 2018, prot. 008835 (prot. Autorità 20937/2018);
- comunicazione dell’Autorità del 6 agosto 2018, prot. 23357/2018;
- comunicazione di Set Distribuzione S.p.A. del 18 settembre 2018, prot. 12053 (prot. Autorità 26008/2018);
- comunicazione dell’Autorità del 5 marzo 2019, prot. 5556/2019 (di seguito: comunicazione 5 marzo 2019);
- comunicazione dell’Autorità del 30 ottobre 2019, prot. 28298/2019 (di seguito: comunicazione 30 ottobre 2019);
- comunicazione di Set Distribuzione S.p.A. dell’8 novembre 2019, prot. 17237 - prot. Autorità 29329/2019 (di seguito: comunicazione 8 novembre 2019);
- comunicazione di Set Distribuzione S.p.A. del 12 maggio 2020, prot. 6142 (prot. Autorità 15224/2020 (di seguito: comunicazione 12 maggio 2020);
- comunicazione dell’Autorità del 29 maggio 2020, prot. 17088/2020.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 654/2015/R/EEL, l’Autorità ha emanato le disposizioni in materia di regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica, per il periodo di regolazione 2016 – 2023, approvando il TIT e il TIME, recanti le disposizioni relative al primo quadriennio del periodo di regolazione 2016 – 2019, con riferimento

- rispettivamente al servizio di distribuzione di energia elettrica e a quello di misura dell'energia elettrica (di seguito: TIT 2016-2019 e TIME 2016-2019);
- il TIT 2016-2019 e il TIME 2016-2019, come modificati dalla deliberazione 237/2018/R/EEL, individuano due differenti regimi di riconoscimento tariffario, differenziati in funzione della numerosità dei clienti finali: un regime individuale, riservato alle imprese che servono almeno 25.000 punti di prelievo, e un regime parametrico per le restanti imprese;
 - gli articoli 8 e 11 del TIT 2016-2019 definiscono le tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione e le modalità di aggiornamento delle medesime;
 - gli articoli 37 e 38 del TIME 2016-2019 definiscono le tariffe di riferimento per il servizio di misura e le modalità di aggiornamento delle medesime;
 - gli articoli 4 e 6 del TIT 2016-2019 e 30 e 32 del TIME 2016-2019 definiscono, oltre agli obblighi informativi in capo agli esercenti, anche i criteri di determinazione delle tariffe in caso di informazioni mancanti e di trattamento delle richieste di rettifica dei dati da parte delle imprese distributrici.

CONSIDERATO CHE:

- ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento d'impresa a copertura dei costi per il servizio di distribuzione (incluso il servizio di commercializzazione) e per il servizio di misura, per le imprese soggette al regime individuale, è necessario:
 - determinare il costo riconosciuto per ciascuna impresa distributtrice interessata, costituito da: costi operativi e costi di capitale che ricomprendono remunerazione del capitale investito netto e ammortamenti;
 - allocare il costo riconosciuto di cui al precedente punto alle diverse tipologie contrattuali di cui al comma 2.2 del TIT 2016-2019;
 - determinare i parametri tariffari sulla base dei volumi di servizio (punti di prelievo e prelievi di energia elettrica);
- l'articolo 5 del TIT 2016-2019 e l'articolo 31 del TIME 2016-2019 prevedono che, ai soli fini della remunerazione del capitale, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento, siano riconosciuti anche gli investimenti dell'anno $t-1$, rispetto all'anno di applicazione della tariffa di riferimento medesima; e che tali investimenti siano valorizzati sulla base di dati di preconsuntivo ai fini della determinazione delle tariffe provvisorie e sulla base dei dati consuntivi per la determinazione delle tariffe definitive.
- in relazione alla determinazione della quota parte della tariffa a copertura della remunerazione del capitale investito per l'anno 2018, il comma 12.2 del TIT 2016-2019 e il comma 39.2 del TIME 2016-2019 prevedono che il tasso di remunerazione riconosciuto agli investimenti per i servizi di distribuzione e di misura siano fissati pari al valore riportato nella tabella 4 del TIWACC (5,6%);
- ai sensi del comma 12.3 del TIT e del comma 39.3 del TIME 2016-2019, la maggiorazione del tasso di remunerazione a copertura del *lag* temporale nel

riconoscimento degli investimenti (*lag* regolatorio) entrati in esercizio nel periodo 2012-2014 per i servizi di distribuzione e di misura, è garantita tramite una maggiorazione forfettaria del valore delle immobilizzazioni nette riconosciute ai fini tariffari; e che tale maggiorazione è garantita tramite l'applicazione di un coefficiente, calcolato come rapporto tra il valore della maggiorazione del tasso di remunerazione e il tasso di remunerazione medesimo;

- il suddetto coefficiente assume valore pari a 0,1785714;
- relativamente al servizio di misura, il comma 38.11, del TIME 2016-2019, prevede che, ai fini dell'aggiornamento annuale della remunerazione del capitale investito e degli ammortamenti relativi ai punti di misura effettivi in bassa tensione, salvo quanto previsto con deliberazione 646/2016/R/EEL per le imprese distributrici che avviano sistemi di *smart metering* 2G ammessi al regime specifico di riconoscimento dei costi di capitale, con riferimento agli investimenti entrati in esercizio negli anni 2017, 2018 e 2019, per ciascuna impresa distributtrice, il valore di investimento lordo massimo riconoscibile per misuratore 1G installato è pari al 105% del corrispondente valore di investimenti lordo per misuratore relativo ad investimenti entrati in esercizio nel 2015.

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 76/2019/R/EEL l'Autorità ha rimandato a successivo provvedimento la determinazione delle tariffe di riferimento definitive relative al servizio di distribuzione e al servizio di misura dell'energia elettrica per l'anno 2018 relative all'impresa Set Distribuzione S.p.A. - ID ARERA 198 (di seguito: SET) per consentire lo svolgimento di approfondimenti in merito ai criteri utilizzati dall'impresa medesima per la valorizzazione dei dati patrimoniali comunicati ai fini tariffari in relazione a porzioni di rete acquisite, con particolare riferimento all'acquisizione di una porzione di rete dal Consorzio per i Servizi Territoriali del Noce – ID ARERA 1298;
- accertata la mancanza di dati patrimoniali idonei alla valorizzazione tariffaria secondo i criteri di regolazione vigenti, con comunicazioni 5 marzo 2019 e 30 ottobre 2019 gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato a SET i criteri per la valorizzazione d'ufficio della porzione di rete di cui al precedente punto;
- sono stati effettuati inoltre ulteriori approfondimenti sui recenti criteri di valorizzazione degli investimenti, ai fini tariffari, adottati dall'impresa a seguito dell'adozione dei principi contabili internazionali nella redazione dei bilanci; e che l'impresa ha fornito i chiarimenti richiesti con comunicazione 12 maggio 2020;

CONSIDERATO CHE:

- salvo quanto specificato ai precedenti punti, i criteri generali utilizzati per la determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018 per l'impresa SET sono analoghi a quelli già utilizzati per la determinazione delle

tariffe di riferimento per l'anno 2018 per le imprese che servono oltre 100.000 punti di prelievo, come approvate con la deliberazione 76/2019/R/EEL.

- ai fini della determinazione del capitale investito riconosciuto rilevante per l'aggiornamento delle tariffe di riferimento sono utilizzati i dati resi disponibili dall'impresa distributrici nell'ambito della raccolta dati telematica denominata "RAB Elettricità" ed i dati relativi alle stratificazioni degli investimenti relativi all'attività di distribuzione (incluso il comparto della commercializzazione del servizio di distribuzione) ed all'attività di misura di energia elettrica comunicati dalle medesime imprese secondo le disposizioni della determinazione 18/2016;
- rispetto ai dati e alle informazioni utilizzati ai fine della determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie per l'anno 2018 di cui alle deliberazioni 175/2018/R/EEL e 176/2018/R/EEL ai fini delle tariffe di riferimento definitive oggetto del presente provvedimento si considerano:
 - i dati di consuntivo degli incrementi patrimoniali entrati in esercizio e delle immobilizzazioni in corso relativi all'anno 2017, in luogo dei dati di preconsuntivo, riferiti al medesimo anno 2017;
 - il valore dei contributi in conto capitale di cui al comma 11.5 del TIT 2016-2019, percepiti dalle imprese di distribuzione nell'anno 2017, da portare in detrazione del valore lordo degli investimenti relativi al medesimo anno;
 - le informazioni relative a operazioni di cessioni e acquisizioni di porzioni di rete avvenute nell'anno 2017;
- ai fini della determinazione dei parametri delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018 sono utilizzati i volumi di servizio (punti di prelievo e energia elettrica distribuita) resi disponibili dalle imprese distributrici nell'ambito della raccolta dati telematica denominata "*Volumi di servizio erogati - DIS*", a consuntivo riferiti all'anno 2017.

CONSIDERATO CHE:

- con comunicazione 8 novembre 2019 SET ha lamentato il *lag* temporale con cui vengono riconosciute ai fini tariffari le acquisizioni societarie, ritenendo critico in particolare che le rilevanti variazioni del perimetro servito dall'impresa intervenute nell'anno 2018 – nello specifico l'acquisizione dell'impresa STET (ID ARERA 4242) e del Comune di Isera (ID ARERA 1234) - non producano immediati effetti sul ricavo ammesso derivante dalle tariffe di riferimento relative allo stesso anno 2018;
- le suddette acquisizioni societarie hanno comportato una variazione dei volumi di servizio per l'impresa acquirente particolarmente significativa, in termini relativi, se confrontata con le fisiologiche oscillazioni annuali dei volumi generalmente serviti dalle imprese distributrici, delineando una situazione eccezionale che non risulta completamente intercettata né nelle modalità applicative della perequazione definite con determinazione DIUC 17/2016 né nelle misure di sterilizzazione del *lag regolatorio* definite con deliberazione 654/2015/R/EEL.

RITENUTO OPPORTUNO:

- determinare e pubblicare le tariffe di riferimento definitive per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica di cui al comma 8.1 del TIT e per il servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione di cui al comma 37.2 del TIME, relative all'anno 2018, per l'impresa SET;
- conferire mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling al fine di aggiornare le procedure applicative dei meccanismi di perequazione per tenere conto di variazioni annue dei volumi di servizio delle imprese distributrici, conseguenti a modifiche del perimetro servito, che eccedano il 2%

DELIBERA

1. di approvare i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018 per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 8.1 del TIT, riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
2. di approvare i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2018, per il servizio di misura dell'energia elettrica in bassa tensione, di cui al comma 37.2 del TIME riportati nelle Tabelle 2, 3 e 4 allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante;
3. di conferire mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling al fine di aggiornare le procedure applicative dei meccanismi di perequazione per tenere conto di variazioni annue dei volumi di servizio delle imprese distributrici, conseguenti a modifiche del perimetro servito, che eccedano il 2%;
4. di pubblicare il presente provvedimento e le relative tabelle sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 giugno 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini